

- M. ~~DA~~ *Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione endodistrettuale*
- 26. - *Parere del Consiglio Giudiziario*
  - 27. - *Trasmissione del provvedimento di applicazione endodistrettuale al Consiglio Superiore della magistratura*
  - 28. - *Durata delle applicazioni endodistrettuali*
  - 29. - *Compiti dell'applicato*
  - 30. - *Applicazioni in esito a trasferimento in altro ufficio*

### **Capo VI**

#### **Applicazioni extradistrettuali: disciplina specifica**

- 31. - *Magistrati che possono essere destinati in applicazione extradistrettuale*
- 32. - *Presupposti dell'applicazione extradistrettuale*
- 33. - *Applicazione extradistrettuale. Procedimento*
- 34. - *Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione*
- 35. - *Parere del Consiglio Giudiziario*
- 36. - *Proroga delle applicazioni extradistrettuali*
- 37. - *Durata delle applicazioni extradistrettuali*
- 38. - *Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e a tempo parziale*
- 39. - *Applicazioni extradistrettuali d'ufficio*
- 40. - *Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto*

### **Capo VII**

#### **Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA**

- 41. - *Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA*
- 42. - *Funzioni dell'applicazione*
- 43. - *Procedimento*
- 44. - *Durata dell'applicazione*
- 45. - *Assegnazione del procedimento*

### **Capo VIII**

#### **Applicazioni e supplenze: disposizioni speciali**

- 46. - *Magistrati assegnati alla Corte di Assise*
- 47. - *Uffici di sorveglianza*
- 48. - *Uffici minorili*
- 49. - *Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro*
- 50. - *Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano*

### **Capo IX**

#### **Magistrati distrettuali: disciplina specifica**

- 51. - *Magistrati distrettuali*
- 52. - *Forme di utilizzazione*
- 53. - *Procedimento*
- 54. - *Assegnazione in sostituzione. Funzioni del magistrato distrettuale*
- 55. - *Presupposti per l'assegnazione in sostituzione*
- 56. - *Assegnazione. Revoca e modifica*
- 57. - *Criteri di designazione*
- 58. - *Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali*

*JAA*  
M. DA

<i>Csm</i>	Roma	27/07/2011
	Protocollo	P19197/2011

*[Signature]*

**Capo X**  
***Sostituzioni di circolari precedenti***

59. - *Sostituzioni di circolari precedenti*

*JAA*  
M. DA

## Capo I

### *Supplenza. Assegnazione interna. Applicazione. Tabelle infradistrettuali. Principi generali.*

#### *1. Destinazione dei magistrati in supplenza e applicazione. Assegnazione interna*

*1.1* – La supplenza è l'istituto al quale si fa ricorso, per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato. Essa comporta la sostituzione, in via contingente e temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato individuabile con criteri predeterminati dello stesso ufficio, oppure - nel caso previsto dal paragrafo 20 -, di ufficio diverso dello stesso distretto.

*1.2* – L'assegnazione interna è l'istituto al quale si fa ricorso per sopperire a vacanze nell'organico. Essa comporta il temporaneo spostamento di un magistrato da una sezione o da un settore, all'interno del medesimo ufficio, nelle more dell'espletamento del concorso interno.

*1.3* – L'applicazione è l'istituto al quale si fa ricorso per esigenze di servizio dell'ufficio imprescindibili e prevalenti, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, assenza o impedimento dei magistrati dell'ufficio. Essa comporta l'inserimento, in via contingente e temporanea per un periodo massimo non superiore di regola a due anni, di uno o più magistrati all'interno di un ufficio diverso da quello di appartenenza.

Può, pertanto, farsi ricorso all'istituto dell'applicazione per sopperire a vacanze di organico o per potenziare l'organico di un ufficio.

*1.4* – L'applicazione può essere disposta solo nei casi in cui non si possa procedere a supplenza, interna o infradistrettuale, in caso di dimostrata impossibilità di ricorso all'assegnazione interna o alla assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici prevista dalle tabelle infradistrettuali.

*1.5* – L'utilizzazione e la destinazione dei magistrati distrettuali è disciplinata dal Capo IX.

#### *2. - Coassegnazioni e supplenze infradistrettuali. Le tabelle infradistrettuali*

*2.1* – Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti e requirenti che, ai soli fini della supplenza e dell'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici, sono considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più efficace funzionamento.

Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante la coassegnazione e la supplenza infradistrettuale.

La tabella infradistrettuale deve prevedere assegnazioni congiunte in ogni caso in cui risulti necessario riequilibrare le effettive disponibilità di organico degli uffici del distretto.

La tabella infradistrettuale deve prevedere altresì supplenze infradistrettuali per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato, ove le condizioni oggettive e le esigenze di funzionalità degli uffici interessati consiglino di destinare in supplenza un magistrato appartenente ad un ufficio diverso del distretto.

#### *3. - Congelamento del ruolo*

*3.1* – Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale eccezionale provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell'ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti di cui ai paragrafi 1 e 2 o il supporto della magistratura onoraria. Il provvedimento che stabilisce il congelamento del ruolo deve dar conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione e va immediatamente trasmesso al Consiglio, che ne prende atto, ove non ritenga di annullarlo per difetto della motivazione.

*M. DA*

## Capo II

### *Supplenze: disciplina specifica.*

#### *4. - Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti*

4.1 – Possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza di magistrati mancanti o impediti i magistrati professionali che, avendo conseguito la prima valutazione di professionalità, abbiano i requisiti per l'espletamento delle funzioni monocentriche penali e di GIP/GUP.

4.2 – Non possono essere destinati in supplenza i magistrati professionali con qualifica inferiore alla prima valutazione salvo che non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore.

4.3 – L'utilizzazione dei magistrati onorari di tribunale in supplenza dei magistrati professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

#### *5. - Indicazione dei supplenti*

5.1 – Le proposte tabellari ed i progetti organizzativi devono indicare specificamente i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato. A tal fine, ove manchi l'indicazione nominativa specifica, vanno indicati i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente.

#### *6. - Criteri delle supplenze*

6.1 – Si può fare ricorso alla supplenza da parte di magistrati professionali ovvero da parte di magistrati onorari, compatibilmente con i limiti di legge e di circolare previsti per il loro utilizzo, nei seguenti casi:

- a) nell'ipotesi di assenza o impedimento temporanei;
- b) nell'ipotesi di assenza superiore a 15 giorni, originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;
- c) nell'ipotesi di assenza superiore a 30 giorni nei casi di congedo previsto dalla legge n. 53 del 2000 e succ. mod., ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;
- d) nell'ipotesi di assenza superiore a 60 giorni ove non sia possibile provvedere mediante l'assegnazione congiunta;

6.2 – Qualora la mancanza o l'impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni si può fare ricorso anche alla supplenza infradistrettuale.

6.3 – La supplenza esterna, disciplinata dal paragrafo 15, può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante quella interna.

#### *7. - Competenza a disporre la supplenza all'interno del medesimo ufficio e modalità attuative*

7.1 – La supplenza all'interno del medesimo ufficio è disposta con decreto motivato del dirigente dell'ufficio.

7.2 – La supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nelle tabelle o nei progetti organizzativi oppure a norme di legge determina il subentro *ope legis* del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito.

7.3 – La supplenza, ove non sia possibile far ricorso ai criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo, è disposta con specifico e motivato provvedimento che indica le ragioni di individuazione del supplente. Tale scelta deve essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di